

Circolare n. 04/2013 – Lavoro accessorio, chiarimenti sul limite economico.

Al personale ispettivo, per lo svolgimento di una corretta attività di vigilanza nei confronti dei datori di lavoro/committenti che ricorrono al lavoro accessorio, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 4 del 18 gennaio 2013, ha fornito alcune indicazioni operative chiarendo che non assume alcuna rilevanza, ai fini qualificatori, la circostanza riguardo l'uso dell'espressione "attività meramente occasionale" in quanto occorre prendere a riferimento il solo limite economico.

La vigente disciplina ha ridotto tale limite a:

- € 2.000,00 per il settore commerciale e per i professionisti;
- € 5.000,00 per quello agricolo.

Altro limite è stato ridefinito dalla Riforma del Lavoro (L. n. 92/2012), il quale ora non può superare i 5.000,00 € nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti e non a ciascun committente rispetto alla precedente disciplina. Oggi la differenza è sostanziale poiché prima il lavoratore doveva stare attento a non superare la suddetta soglia nei confronti del singolo committente mentre ora non potrà superare i 5.000,00 € sul totale dell'attività lavorativa di tutti i committenti.

I lavoratori che beneficiano degli ammortizzatori sociali possono ricorrere, anche per l'anno 2013, a tale istituto nel limite massimo di € 3.000,00.

Con riferimento ai voucher agricoli, la normativa vigente include nel novero dei soggetti abilitati:

- pensionati e giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibile con gli impegni scolastici, ovvero in qualsiasi periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
- le attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 (trattasi dei produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono realizzare un volume d'affari non superiore a € 7.000,00, costituito per almeno due terzi da cessione di prodotti) che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Non possono, invece, utilizzare i voucher agricoli:

- le casalinghe;
- le attività agricole svolte a favore di soggetti che possiedono un volume d'affari annuo superiore a € 7.000,00;
- chi si è iscritto l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

E' stata soppressa la norma che attualmente consente:

- alle imprese familiari di ricorrere al lavoro accessorio per un importo complessivo, in ciascun anno fiscale, fino a € 10.000,00;
- prestazioni di lavoro accessorio da parte di titolari di contratti di lavoro a tempo parziale e di percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno del reddito.

Proprio in ragione del carattere occasionale delle prestazioni rese con i buoni lavoro, le imprese che intendono reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell'appalto e della somministrazione, non possono assolutamente utilizzare i voucher per retribuire il personale.

I buoni lavoro devono presentare:

- orari;
- numerazione progressiva;
- date.

Essi hanno quindi una natura oraria parametrata alla durata della prestazione stessa, attualmente il valore per un'ora di lavoro accessorio è di € 10,00. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali evidenzia l'importanza da parte del personale ispettivo ad una ricostruzione in sede di verifica circa la durata della prestazione resa, da effettuarsi secondo le tradizionali modalità accertative proprie del lavoro subordinato.

Le violazioni della disciplina sanzionatoria si hanno quando:

- il lavoratore superi il limite massimo entro il quale è possibile prestare l'attività occasionale;
- si utilizzi il voucher al di fuori del periodo consentito (30 giorni dall'acquisto).

Per evitare ciò è bene che il committente richieda al lavoratore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, ai sensi dell'art. 46, comma 1 lett. o, del D.P.R. n. 445/2000, in quanto tali circostanze non possono essere conosciute dallo stesso lavoratore.

Il superamento dei predetti limiti fa sì che il rapporto si trasformi in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con l'applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative.

Per quanto riguarda il periodo transitorio possiamo dire che i buoni lavoro acquistati prima del 18 luglio 2012 potranno essere spesi sino al 31 maggio 2013 e non saranno conteggiati nel raggiungimento dei limiti di € 5.000,00 e € 2.000,00.

Invece, per i nuovi voucher, considerando la natura preventiva della comunicazione sull'utilizzo del lavoro accessorio, al fine di consentire la massima flessibilità sia di quelli telematici che di quelli cartacei, il riferimento alla data d'utilizzo degli stessi non può essere superiore ai 30 giorni decorrenti dal suo acquisto.

Roma 24 gennaio 2013